



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE COMMERCIO E STATISTICA

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E STATISTICA

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON
AUTOVETTURE - TAXI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 30/07/2024

INDICE GENERALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione del servizio	pag. 3
Art. 2 - Normativa di riferimento	pag. 3
Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione	pag. 3
Art. 3bis - Autorizzazioni temporanee	pag. 4
Art. 4 - Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea	pag. 4
Art. 5 - Condizioni d'esercizio	pag. 4
Art. 6 - Numero delle licenze	pag. 5
Art. 7 - Prestazione del servizio	pag. 6
Art. 8 - Servizio di taxi multiplo	pag. 6
Art. 9 - Uso condiviso del taxi ("taxi Sharing")	pag. 6

CAPO II - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 10 - Composizione e nomina	pag. 6
Art. 11 - Funzioni	pag. 7
Art. 12 - Durata in carica e sostituzione dei membri	pag. 7

CAPO III - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 - Requisiti per il rilascio della licenza	pag. 8
Art. 14 - Impedimenti soggettivi	pag. 8

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle licenze	pag. 9
Art. 16 - Contenuti del bando di concorso	pag. 9
Art. 17 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze	pag. 10
Art. 18 - Modalità di svolgimento del concorso e materie di esame	pag. 10
Art. 19 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza	pag. 10
Art. 20 - Rilascio e validità delle licenze	pag. 11
Art. 21 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	pag. 11

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi	pag. 12
Art. 23 - Trasferibilità "mortis causa"	pag. 12

CAPO VI - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 24 - Caratteristiche delle autovetture	pag. 13
Art. 25 - Riconoscibilità delle autovetture	pag. 13
Art. 26 - Sostituzione del veicolo	pag. 14
Art. 27 - Servizio auto di scorta	pag. 14
Art. 28 - Uso proprio del veicolo	pag. 15
Art. 29 - Tassametro per il servizio taxi	pag. 15
Art. 30 - Controllo dei veicoli	pag. 16
Art. 31 - Modalità di acquisizione chiamate	pag. 16

CAPO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 32 - Sostituzione alla guida	pag. 17
Art. 33 - Collaborazione familiare	pag. 18

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DI CONDUCENTI ED UTENTI

Art. 34 - Obblighi dei conducenti taxi	pag. 18
Art. 35 - Diritti dei conducenti taxi	pag. 19
Art. 36 - Divieti per i conducenti di taxi	pag. 19
Art. 37 - Comportamento degli utenti	pag. 20

CAPO IX - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 38 - Posteggi di stazionamento	pag. 21
Art. 39 - Turni, orari del servizio di taxi	pag. 21
Art. 40 - Tariffe	pag. 22
Art. 41 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	pag. 22
Art. 42 - Interruzione del trasporto	pag. 23
Art. 43 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi	pag. 23
Art. 44 - Reclami	pag. 23

CAPO X - SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 45 - Monitoraggio	pag. 23
------------------------	---------

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 46 - Responsabilità in ordine alla vigilanza ed al sanzionamento delle violazioni	pag. 24
Art. 47 - Sanzioni	pag. 24
Art. 48 - Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento	pag. 24
Art. 49 - Diffida	pag. 25
Art. 50 - Sospensione della licenza casi e procedimento	pag. 25
Art. 51 - Sospensione cautelare	pag. 26
Art. 52 - Decadenza licenza	pag. 26
Art. 53 - Revoca della licenza	pag. 27
Art. 54 - Rinuncia alla licenza	pag. 27
Art. 55 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza	pag. 27

CAPO XII - DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art. 56 - Informazioni all'utenza	pag. 28
Art. 57 - Norma transitoria	pag. 28
Art. 58 - Regolamentazione provvisoria in caso di astensione dal servizio	pag. 28
Art. 59 - Entrata in vigore	pag. 28

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, rivolto ad un'utenza indifferenziata ed effettuato a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), della legge R.T. 06 settembre 1993 n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e di noleggio), D.L. 04 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito in legge 04 agosto 2006 n. 248 in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione C.R.T. 01 marzo 1995, del D. L. 06 dicembre 2011 n. 201 con il quale è stata istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed in particolare l'art. 37, comma 2, lett. m) il quale prevede il parere preventivo e obbligatorio delle suddetta in caso di adeguamento del servizio taxi da parte di Regioni e Comuni.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Il servizio taxi è regolamentato dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, Codice della Strada (C.d.S.), approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i., dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e da ogni altra disposizione vigente in materia. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 3

Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Le licenze, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili esclusivamente ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, c. 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato);
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio di imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
6. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 3 bis

Autorizzazioni temporanee.

1. L'Amministrazione comunale, in base alle normative attualmente vigenti ed a quelle di eventuale futura attuazione al riguardo, potrà procedere al rilascio di autorizzazioni temporanee.
2. Per l'istituzione di servizi sperimentali di trasporto, l'Amministrazione comunale può rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi.
3. L'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente, al fine di fronteggiare particolari eventi straordinari, eccezionali flussi di presenze turistiche o comunque periodi di prevedibile incremento della domanda, può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi eventualmente anche modificando, in numero proporzionato, il quantitativo delle licenze di cui al comma 1, tramite l'introduzione di titoli autorizzatori temporanei o stagionali.
4. Le licenze di cui al comma precedente hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici per esigenze di potenziamento del servizio.
5. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 alla data di entrata in vigore del D. L. 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 i quali possono valorizzarle mediante:
 - a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal comma 9 lettera a) dell'art. 3 D. L. 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136.

Art. 4

Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea.

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, può autorizzare i veicoli immatricolati per servizio pubblico non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi ed il concessionario dei servizi di linea, secondo quanto stabilito all'art. 17 legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5

Condizioni d'esercizio

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in conformità a quanto previsto dall'art. 230 c.c. o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del presente Regolamento. La sostituzione e la collaborazione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 33 e 34. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del veicolo. L'elenco è allegato alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.
2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Art. 6 Numero delle licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, d), della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva di cui al Capo II art. 11, stabilisce il numero delle licenze nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel determinare il numero delle licenze, si deve tener conto delle seguenti variabili socio - economico - territoriali, con analisi dei costi e benefici anche in termini ambientali.

Analisi della domanda:

- a) Popolazione (residente e presente, classi di età, distribuzione territoriale, ecc.
- b) Estensione territoriale e relative caratteristiche e urbanistiche dell'area.
- c) Domanda di mobilità effettiva per il servizio taxi, il trasporto non di linea in generale e il trasporto pubblico.
- d) Domanda di mobilità potenziale per il trasporto taxi e il trasporto non di linea.
- e) Domanda di servizi taxi espressa dalle persone a mobilità ridotta (PMR), in termini di numero effettivo di utenti PMR che utilizzano il servizio taxi e di numero stimato di utenti PMR che potenzialmente potrebbero utilizzare il servizio.
- f) Movimento passeggeri nei nodi di trasporto.
- g) Intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro.
- h) Reddito medio della popolazione o altre variabili rappresentative della disponibilità economica degli utenti tramite apposite indagini e metodologie.

Analisi dell'offerta:

- a) Offerta effettiva di taxi e caratteristiche dell'organizzazione attuale del servizio, considerando in particolare la disciplina della turnazione ordinaria ed integrativa, l'eventuale istituzione di licenze temporanee, il grado di utilizzo dell'istituto della sostituzione alla guida.
 - b) Offerta relativa agli altri servizi di trasporto non di linea individuale (NCC) e collettivo, anche in modalità *sharing* e alla *micromobilità*, e relativa quota modale soddisfatta.
 - c) Offerta relativa al trasporto pubblico di linea e quota modale soddisfatta.
 - d) Livello di integrazione anche tariffaria tra servizi pubblici di linea di diversa modalità e servizi a chiamata, tra i quali il servizio taxi, anche con riferimento all'integrazione su piattaforma digitale.
 - e) Politiche di programmazione dell'offerta e, in generale, le politiche della mobilità con particolare riferimento all'esistenza di strumenti dissuasivi della mobilità privata e di promozione della mobilità pubblica e collettiva.
 - f) Individuazione del bacino di traffico
3. La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette effettuate con periodicità triennale per l'analisi della domanda e quinquennale per l'offerta.
4. In caso di rinuncia o cessazione di attività il titolo autorizzatorio, temporaneo o stagionale, dovrà essere restituito al Comune che provvederà all'eventuale riassegnazione in base alla normativa vigente.

Art. 7 Prestazione del servizio

1. La prestazione del servizio è obbligatoria.

2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

Art. 8

Servizio di taxi multiplo

1. Il servizio di taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un numero di utenti diretti nella stessa zona, entro i limiti del suburbio, fino a un massimo di due chilometri tra una destinazione e l'altra ad un costo pro capite inferiore. Non è consentita la sosta a richiesta in condizioni di tariffa multipla. E' facoltà del tassista scegliere gli itinerari e le rispettive priorità delle destinazioni dei clienti.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi.
3. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti per altrettanti distinti contratti di trasporto.
4. L'Amministrazione comunale, sentita la commissione di cui all'art. 11, stabilisce gli aspetti tecnici del servizio.
5. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo come indicato dal tariffario.
6. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 41 del presente Regolamento, determina l'importo relativo ad ogni singola voce tariffaria sulla base di quelle stabilite per la tariffa multipla urbana.

Art. 9

Uso condiviso del taxi ("taxi Sharing")

1. Il servizio di taxi, anche al fine di mitigare i potenziali impatti ambientali può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri può avere:
 - a) un unico luogo di partenza e di destinazione per tutti i passeggeri;
 - b) un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
 - c) diversi luoghi di partenza e unica destinazione.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della commissione di cui al Capo II art. 11, predispone lo studio di fattibilità per l'applicazione delle modalità operative e delle tariffe.

CAPO II - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 10

Composizione e nomina

1. E' istituita, con provvedimento della Giunta Comunale, la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale.
2. La Commissione è composta da:
 - a) Assessore competente in materia con funzioni di Presidente;
 - b) Dirigente che sovrintende il servizio o suo delegato in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - c) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
 - d) due rappresentanti designati dalle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale, designati dalle stesse o loro delegati;
 - e) due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale, designati dalle stesse o loro delegati;
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap o suo delegato;

- g) un massimo di due rappresentanti di sindacati di tassisti maggiormente rappresentativi a livello nazionale, regionale e comunale, designati dalle stessi senza diritto di voto;
 - h) legali rappresentanti, o loro delegati, dei soggetti di cui all'art. 3 comma 4 punti b) e c) senza diritto di voto;
3. Qualora le associazioni, di cui al precedente comma, non raggiungano l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune procede, in esito a sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
 4. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
 5. Funge da segretario della commissione il Dirigente del Servizio competente o suo delegato.
 6. E' consentito ai rappresentanti di categoria e/o di associazione di farsi assistere da tecnico esterno.

Art. 11 Funzioni

1. La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio o qualora vi sia richiesta di pareri facoltativi. E' altresì convocata una volta l'anno per l'esame di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.
3. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai vari componenti almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione.
4. Le riunioni sono valide qualora partecipino almeno la metà dei componenti con diritto di voto.
5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione svolge un ruolo propositivo e d'impulso nei confronti degli organi del Comune, ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea, nonché sulla formazione e variazione degli organici dei servizi, sulle tariffe, sui criteri generali per i turni e gli orari del servizio taxi, sui casi di decadenza o revoca della licenza. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
7. Nel caso in cui la Commissione ravvisi la necessità di esigenze istruttorie, il termine di cui al precedente comma può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Art. 12 Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Comunale, dura in carica cinque anni dalla data della sua istituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti dal Comune per dimissioni, in caso di cessazione a qualsiasi titolo o indicazione dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i delegati.

CAPO III - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea (taxi) è necessario:

- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare adeguata conoscenza della lingua italiana). Se cittadino straniero, essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
 - b) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale ai sensi dell'art. 80, cc. 8 e 9 prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (C.d.S.);
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 c. 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalle C.C.I.A.A., previsto dalla normativa vigente;
 - d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui al seguente art. 15;
 - e) aver superato con esito positivo l'esame di idoneità di cui al successivo art.19;
 - f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità a qualsiasi titolo (anche in leasing o renting) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza; tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - g) essere sempre in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali, nonché con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e inquadrare il personale dipendente secondo il prevalente C.C.N.L. in caso di turno integrativo;
 - h) non aver trasferito altra licenza nei cinque anni precedenti;
 - i) non essere titolare di licenza per servizio taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata anche da altro Comune;
 - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio di taxi è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443.
 3. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti è altresì necessaria per prestare attività in qualità di sostituto del titolare della licenza o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
 4. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6 c. 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
 5. Il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 14

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti Leggi:
 - a. 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale).
 - b. 12 ottobre 1982 n. 726 s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa).
 - c. 17 gennaio 1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni).
 - d. D. Lgs.6 settembre 2011 n. 159.
 - e. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - f. L'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - g. L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - h. L'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, la licenza di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
 - i. Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale

ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto.

- j. Avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Siena.
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1) lettera b), ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui sopra comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 15

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata.
2. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e verrà garantita un'adeguata pubblicità nell'Albo Pretorio del Comune e tramite le altre forme di comunicazione maggiormente diffuse.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per ogni bando. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando, non prima di 180 giorni dalla scadenza del precedente.
4. La graduatoria del concorso, ha validità triennale dalla sua data di approvazione, salvo proroghe, ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 16

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 20;
 - f) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
 - g) la dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - i) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - j) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
 - k) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - l) la conoscenza della lingua inglese;
 - m) la conoscenza del territorio e dei suoi usi, tradizioni e manifestazioni.
2. Il bando dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all'albo pretorio e nelle pagine appositamente dedicate del portale istituzionale del Comune di Siena.

Art. 17

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Dirigente del servizio competente con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, dei quali uno esperto nella lingua straniera indicata nel bando. La Commissione si può avvalere di esperti nelle ulteriori lingue straniere tra quelle indicate nel bando, nelle quali il candidato dovesse chiedere di essere esaminato. Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i membri della Commissione di concorso, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione stabilisce la data dell'esame che sarà comunicata agli interessati, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Siena, con le modalità previste dalla normativa vigente e dal bando, almeno 20 giorni prima della data individuata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige una graduatoria di merito entro 15 giorni, tenendo conto dei titoli di preferenza precedentemente accertati, trasmettendola poi alla Giunta comunale per l'approvazione.

Art.18

Modalità di svolgimento del concorso e materie di esame

1. L'esame, anche in base alle previsioni dell'art. 37, c. 2 lett. m) punto 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alle linee guida elaborate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.), si svolge mediante una prova scritta e/o un colloquio sulle seguenti materie:
 - a) norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - b) nozioni sull'ordinamento comunale;
 - c) Regolamento comunale d'esercizio;
 - d) toponomastica relativa all'area urbana del Comune e conoscenza dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune, tradizioni e manifestazioni più importanti che si svolgono nella città di Siena;
 - e) disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
 - f) capacità di gestione delle applicazioni di navigazione;
 - g) conoscenze di base delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso d'incidente;
 - h) lingua inglese (conversazione su argomenti riguardanti le relazioni con l'utenza straniera nello svolgimento della professione di tassista).
2. Il candidato può, nella domanda di concorso, richiedere di sostenere anche ulteriori prove orali riguardanti la conoscenza pratica di una o più lingue straniere, tra quelle ulteriori che saranno indicate nel bando.

Art. 19

Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Per esprimere il proprio giudizio ogni Commissario dispone di 15 punti.
2. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova, di cui al precedente articolo, sono aggiunti gli ulteriori eventuali punteggi relativi a :
 - a) prova d'esame per lingue straniere (massimo 6 punti): per ogni lingua straniera facoltativa di cui sia dimostrata una conoscenza idonea per lo svolgimento dell'attività punti da 1 a 3;
 - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 8 punti); per periodi di servizio effettivamente prestati alla guida: punti 0,50 a semestre compiuto;
 - c) familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico; punti 1 per il primo figlio a carico; punti 1 e mezzo per ogni altro figlio a carico; mezzo punto per ogni altro familiare a carico.
3. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria costituisce titolo di preferenza l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

4. A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, la licenza sarà assegnata al più giovane di età.

Art. 20

Rilascio e validità delle licenze

1. Il Dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, provvede al rilascio delle licenze. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti descritti all'art. 14.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato e sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione riguardante il veicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione R.C. Auto riportante l'indicazione della destinazione d'uso) dopo l'espletamento dei controlli indicati all'art. 25 del Regolamento.
5. Le licenze possono essere sottoposte in qualsiasi momento a controlli al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.
6. Le nuove licenze devono prevedere la possibilità di prestare servizi di trasporto di persone disabili. A tal fine il titolare della licenza deve dotare l'automezzo dei necessari dispositivi oppure le autovetture messe a disposizione dai soggetti previsti all'art. 3 comma 4 lett. b) e c) a cui sia associato, secondo i programmi e le convenzioni stabilite con il Comune.

Art. 21

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "*mortis causa*" il titolare, a pena di decadenza, deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualora, detto titolare, per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla propria volontà non possa attivare la stessa entro i termini previsti, il termine potrà essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni.
3. È consentito ai soggetti titolari di licenza di cui al Capo III, previa comunicazione al competente ufficio comunale, trasportare come passeggero il futuro collaboratore familiare o sostituto alla guida per finalità di tirocinio al servizio.

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Art. 22

Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza è trasferibile, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 c. 1, della legge 15 gennaio 1992 e s.m.i. nelle quali deve trovarsi il cedente, ovvero:
 - a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età

- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere comprovata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente Ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.
2. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 14 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.14, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.
 3. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
 4. Ai sensi dell'art. 9 c. 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il titolare che abbia trasferito la licenza non può concorrere ad una nuova assegnazione o voltura di licenza per un periodo di 5 anni.

Art. 23 Trasferibilità "*mortis causa*"

1. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio. Per nucleo familiare si intende quello previsto al 3° comma dell'art. 230 bis del codice civile. Nel caso che uno degli eredi, al momento non in possesso dei requisiti prescritti, intenda subentrare nella titolarità della licenza, può farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti prescritti, fino alla scadenza dei due anni o fino al 540° giorno successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale. Qualora intendano trasferire la licenza, gli eredi sono tenuti ad allegare all'apposita comunicazione l'originale della licenza unitamente ai relativi contrassegni identificativi. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
2. Entro 90 giorni dal decesso gli eredi devono darne comunicazione al competente ufficio comunale, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità della licenza, o se intendono trasferirla ad altri ovvero, nei casi di eredi minori, di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al 540° giorno successivo all'età richiesta, per l'erede minore, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

CAPO VI - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 24 Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19 novembre 1992 e s.m.i. e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture debbono risultare omologate dall'ufficio della Motorizzazione (MCTC) al trasporto di un numero di persone non inferiore a cinque, compreso il conducente, e non superiore a nove - categoria internazionale M1 – dovranno essere di facile accessibilità con almeno quattro portiere d'ingresso ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente.

3. Il servizio di taxi dovrà garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti con disabilità (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana.
4. Nel caso di trasporto di soggetti con gravi disabilità, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno inoltre essere dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione taxi. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al soggetto con disabilità un facile accesso nell'automezzo e la visibilità.
5. Ulteriori innovative soluzioni, che facilitino il trasporto delle persone anziane e/o con disabilità, potranno essere ritenute dall'Amministrazione comunale idonee al servizio, sentito il parere dell'apposita Commissione Consultiva di cui al Capo II art. 12 del presente Regolamento.
6. Tutti i veicoli di nuova immisione in servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti ovvero: essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione, essere dotate di tecnologie a basso impatto ambientale e/o comunque rispettare almeno lo standard "EURO 6".
7. Per consentire la richiesta a vista, di cui all'art. 40 c. 6, le autovetture adibite al servizio di trasporto taxi, previo parere della Commissione comunale di cui al capo II art.12, potranno essere dotate di sistemi omologati atti ad individuare la situazione di taxi "libero" o "occupato". Fino all'applicazione di detti sistemi verrà utilizzato, per il medesimo scopo, il contrassegno luminoso con la dicitura " TAXI " posto in maniera ben visibile sul tetto vettura.
8. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature di sorveglianza o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
9. Tutte le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di POS per consentire l'effettuazione del pagamento con moneta elettronica. In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, il titolare ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente e provvede alla tempestiva riparazione o sostituzione.

Art. 25

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto in posizione ben visibile un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI". Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:
 - a) sul retro deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 6 di altezza per cm. 19,5 di lunghezza, di colore bianco, recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del Comune di Siena (la Balzana) ed il numero della licenza a caratteri neri;
 - b) sulle portiere anteriori devono apparire, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni apposte in modo inamovibile: lo stemma del Comune, la scritta "COMUNE DI SIENA" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri;
 - c) sui parafranghi anteriori potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cm quadrati 357 recanti la scritta "Radio taxi", il nome della cooperativa cui eventualmente aderisce il titolare, il numero di telefono e la sigla della radio.
2. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare della licenza è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi. La Polizia Municipale verifica, a tal fine, che l'automezzo sia privo di contrassegni e ne dà comunicazione all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura.
3. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti a servizio taxi, come previsto dall'art. 57 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i. Le esposizioni pubblicitarie, previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non generare confusione con gli stessi.
4. La pubblicità elettorale è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
5. E' obbligatorio avere a bordo:
 - a) tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;

- b) la documentazione, rilasciata dal competente Ufficio comunale, comprovante il regolare funzionamento del tassametro;
 - c) il tariffario, a disposizione dell'utenza, indicante il numero della licenza e collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nelle principali lingue straniere;
 - d) copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
6. Il conducente deve apporre nella autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.
 7. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio competente del Comune. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 gg. dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 26

Sostituzione del veicolo

1. La sostituzione del veicolo è soggetta a comunicazione all'Ufficio competente da parte del titolare della licenza, a mezzo del portale telematico regionale "STAR" o attraverso equivalenti servizi informatici messi a disposizione, allegando la prescritta documentazione.
2. L'ufficio provvede al rilascio di apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di aggiornamento della carta di circolazione.

Art. 27

Servizio auto di scorta

1. La Giunta Comunale può determinare il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico, montaggio impianti, sostituzione del veicolo e fermi amministrativi.
2. Le licenze per i veicoli di scorta, denominate "BIS", sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 3 c. 4, punti b) e c) del presente Regolamento, operanti nel territorio del Comune. Dette licenze non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate, previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica, rispettando rigorosamente l'ordine temporale del ricevimento delle richieste.
5. Le autovetture di scorta, che devono essere di proprietà o a disposizione dei soggetti di cui al precedente comma 2), e da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1), devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.
6. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti dall'art. 26, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "AUTO SOSTITUTIVA".
7. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e del numero della stessa, nonché la durata dell'utilizzo. I seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'Ufficio Comunale competente.
8. Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente.
9. Il concessionario delle licenze "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
10. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta, è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
11. Il titolare di licenza che sia temporaneamente privo del proprio automezzo, qualora non vi fosse la disponibilità di auto di scorta come sopra definite, previa comunicazione a mezzo PEC agli uffici comunali competenti, è autorizzato ad utilizzare, per il solo periodo di fermo della propria autovettura, quella di altro titolare di licenza che risulti disponibile per turno, ferie, malattia, ecc.

12. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 28

Uso proprio del veicolo

1. Ai sensi dell'art. 14 c. 6 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 è consentito l'uso proprio del veicolo adibito al servizio taxi. In tal caso il titolare deve esporre, in modo facilmente visibile, apposita indicazione recante la scritta "FUORI SERVIZIO".

Art. 29

Tassametro per il servizio taxi

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) indicare l'importo in Euro;
 - c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 06:00;
 - d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 06:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
 - e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
 - f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo a fine corsa con il posizionamento in cassa.
2. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall'ufficio comunale competente sulla base delle tariffe stabilite.
3. Il tassametro deve essere installato, conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile dall'autista e dall'utente. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con sigillo recante impresso lo stemma del Comune.
4. L'Ufficio comunale competente, dopo averne accettato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare lo strumento con un sigillo recante impresso lo stemma del Comune.
5. Tutte le disposizioni, impartite dal Comune ed aventi effetti sul tassametro, obbligano all'adeguamento nei modi specificati nei successivi commi.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2, 3 e 5 ovvero non sigillati, alterati o guasti, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
7. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accettarne il regolare funzionamento. La verifica è disposta dal competente Ufficio comunale che rilascia apposita certificazione. Tale documento deve essere accluso alla licenza ed esibito in caso di controllo.
8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio, darne comunicazione all'ufficio competente e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o la sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 3.
9. I soggetti di cui all'art. 3 c. 4 possono stipulare apposite convenzioni con aziende od officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
10. I soggetti di cui al precedente comma annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista e rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.
11. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l'Ufficio comunale competente per la verifica e conseguente operazione di sigillatura del tassametro.

Art. 30

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio taxi sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell'Ufficio competente, al fine di accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 25, 26 e 30 del presente Regolamento. Per l'effettuazione del controllo, l'Ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previa diffida a presentarsi ad un nuovo controllo stabilito dall'ufficio competente.
3. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente del servizio competente dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.
4. L'ufficio competente può disporre, in qualsiasi momento, controlli per la verifica della rispondenza delle dotazioni dei veicoli a quanto previsto della normativa vigente.

Art. 31

Modalità di acquisizione chiamate

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio-telefono, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, o di altri dispositivi con nuove tecnologie che potranno essere ritenuti idonei allo scopo.
2. Il servizio di taxi, attivato mediante centrale radio-telefonica, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. E' fatto obbligo al titolare comunicare entro tre giorni all'Ufficio l'installazione e la rimozione del radio telefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.
4. L'intermediazione tra la domanda e l'offerta del servizio può avvenire attraverso tutti i canali disponibili, ivi comprese le applicazioni di chiamata per smartphone, senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi e con divieto di esclusiva.
5. I dati degli utenti sono gestiti dal servizio taxi centralizzato e dalle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e dell'offerta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. La prenotazione di chiamata è consentita esclusivamente tramite il servizio centralizzato di radiotaxi e le piattaforme tecnologiche di intermediazione sopra citate.
7. I tassisti devono collocarsi nei posteggi con il veicolo, secondo l'ordine d'arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' altresì possibile, in caso di specifica chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per effettuare il servizio richiesto. Possono essere inoltre previsti specifici turni con durate e termini di fine ed inizio particolari, secondo stagionalità e per soddisfare la domanda dei servizi di trasporto anche in base ai flussi turistici.
8. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi al di fuori dei luoghi di stazionamento, con la modalità c.d. "richiesta a vista" per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso previsto dall'art. 37, c. 2, lett. f) del presente Regolamento.
9. In caso di chiamata mediante centrale radio-taxi, la corsa viene acquisita dal tassista che, trovandosi nella condizione più conveniente per l'utente che ha richiesto il servizio, può iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

CAPO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 32

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono sempre essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, in possesso dei requisiti prescritti e per i casi previsti all'art. 10 cc. 1 e 2 della medesima legge.
2. Gli eredi minori dei titolari di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del 540° giorno successivo all'età richiesta, per l'erede minore, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti.
4. Al titolare della licenza e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.
5. Il titolare della licenza nei casi di cui al precedente comma presenta all'ufficio competente l'autorizzazione alla sostituzione alla guida tramite il portale telematico regionale STAR entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 comma 5-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa fornendo l'elenco dei turni integrativi svolti dal sostituto impegnandosi a comunicare all'ufficio competente tempestivamente ogni variazione.
6. Il Comune pone in atto idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati e conformemente ai contratti registrati.
7. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro 7 giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, dispone con ordinanza la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione. Il sostituto potrà riprendere il servizio solo dopo l'eliminazione delle irregolarità o delle cause ostative accertate.
8. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

Art. 33

Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi, ai sensi dell'art.10, c. 4, legge 15 gennaio 1992 n.21, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della citata legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.
3. La possibilità di esercitare il servizio in qualunque forma di collaborazione familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, c. 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, c. 1, lettere a), b), h) ed i) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede ad annotarlo nel titolo.
5. Il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

6. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza.

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DI CONDUCENTI ED UTENTI

Art. 34

Obblighi dei conducenti taxi

1. Nell'esercizio della propria attività, il conducente del servizio taxi ha l'obbligo di:
- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto, con senso civico e di responsabilità, nei confronti dell'utenza.
 - b) Indossare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato.
 - c) Essere, durante il servizio e nelle aree di stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate.
 - d) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o il conducente si trovi in procinto di terminare il servizio.
 - e) Fornire all'utente, se richiesti, tutti i chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa.
 - f) Su richiesta del cliente, rilasciare obbligatoriamente ricevuta con indicati il prezzo della corsa ed il numero identificativo taxi.
 - g) Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un determinato utente e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato.
 - h) Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti.
 - i) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
 - j) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
 - k) Prestare servizio nei confronti dell'utenza con disabilità, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa di tali utenti e degli eventuali ausili necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.
 - l) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
 - m) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - n) Trasportare, gratuitamente, i cani guida dei soggetti ipovedenti o non vedenti.
 - o) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare attenzione al tassametro.
 - p) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente o qualora ricorrano documentabili casi di forza maggiore.
 - q) Accedere, su richiesta dell'utente, anche a strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano da attuare in violazione del Codice della Strada.
 - r) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportato lo stemma del Comune ed il numero della licenza;
 - 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore;
 - 3) copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
 - s) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente.
 - t) In caso di avaria al tassametro, il conducente deve informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, come previsto dall'art. 30, c. 9 del presente Regolamento, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
 - u) Consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura.

- v) Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione.
- w) Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio.
- x) Ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

Art. 35

Diritti dei conducenti taxi

1. I conducenti, nell'esercizio della propria attività, hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, i competenti Uffici Comunali, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
 - c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) e l) di cui al precedente art. 35;
 - d) rifiutare di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) esporre debita informazione per la richiesta preventiva di fatturazione;
 - f) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.
2. I conducenti taxi possono rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza di età non inferiore ai 16 anni.
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35 lettera c) del presente Regolamento, nei posteggi con almeno tre stalli è consentito, a non più di un tassista, di allontanarsi per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 36

Divieti per i conducenti di taxi

1. Ai conducenti, nell'esercizio della propria attività, è fatto divieto di:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - b) trasportare animali propri all'interno della vettura;
 - c) fermare il veicolo ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertate cause di forza maggiore o pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa indicata dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
 - e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del sigillo comunale di cui all'art. 30;
 - f) rimuovere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - g) applicare all'esterno o all'interno della vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
 - h) effettuare, all'interno del veicolo, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale;
 - i) consentire la guida del veicolo a persone estranee anche se munite di idoneo documento di guida;
 - j) fumare durante la corsa;
 - k) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.
2. All'esercente il servizio taxi è altresì vietato:
 - a) far salire sul mezzo, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
 - b) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - c) accettare direttamente prenotazioni in qualsiasi forma;

- d) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio taxi;
- e) far salire un cliente dopo aver ricevuto una commessa tramite utenze telefoniche private salvo l'attività sia svolta in forma non associata a consorzi o cooperative; far salire utenti a bordo in prossimità e/o vista dei luoghi di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- f) utilizzare utenze telefoniche personali per ricevere prenotazioni del servizio;
- g) rifiutare di accettare il pagamento della tariffa tramite carte di credito ed altre eventuali forme alternative rispetto al contante, in conformità alle normative vigenti;
- h) utilizzare il taxi per svolgere attività in proprio incompatibile con la definizione di cui all'art 1 del presente Regolamento.

Art. 37

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia durante la sosta o fermata, che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada al riguardo;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal Codice della Strada;
 - g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata;
 - h) scendere dal veicolo senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
 - i) caricare e scaricare il bagaglio;
 - j) pretendere che merci, oggetti o bagaglio, con esclusione di quello a mano, siano caricati all'interno dell'abitacolo.
2. Salva la responsabilità civile ai sensi di legge ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

CAPO IX - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 38

Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio pubblico da piazza per trasporto di persone, (taxi) avviene in luogo pubblico, in apposite aree predisposte denominate posteggi di stazionamento, individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Spettano esclusivamente all'Amministrazione Comunale l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento ai sensi degli artt. 6,7 e 36 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
3. Il Comune individua le aree di sosta e ne quantifica gli spazi, in modo tale da garantire, per ciascuna autovettura in servizio taxi, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione fra le diverse aree di sosta.
4. I posteggi sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportano in evidenza i numeri telefonici del servizio di radio taxi.
5. Le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza per trasporto di persone (taxi) possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale, soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, allineandosi

in fila secondo l'ordine d'arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

Art. 39

Turni, orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi si svolge nell'arco delle ventiquattro ore.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio, determinati dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui al capo II art. 12 del presente Regolamento sui principi generali da adottare. È consentito ai tassisti scambiare il proprio turno di servizio con il turno principale o integrativo del proprio sostituto alla guida o di altri tassisti, previa comunicazione via PEC o apposito applicativo ai soggetti previsti all'art. 3 comma 4 lett. b) e c) a cui i tassisti siano associati e al competente ufficio comunale prima dell'inizio del primo servizio scambiato. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo periodico.
3. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali.
4. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.
5. Il Comune può autorizzare temporaneamente i titolari di licenza per il servizio taxi a svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo condiviso o mediante altre forme di organizzazione del servizio flessibili, in deroga alle condizioni ordinarie, per migliorare l'efficienza del servizio, con le modalità eccezionali previste nel presente Regolamento.
6. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare tempestivamente un provvedimento determinativo ordinario, eventuali variazioni temporanee possono essere decise dall'ufficio competente.
7. Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.
8. Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui ai cc. 5 e 6 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.

Art. 40

Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano nonché i relativi supplementi, sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale.
2. Il tariffario, con riportato il logo del Comune, dovrà contenere, espresse in forma chiara, tutte le componenti e le tipologie delle tariffe, la specificazione dell'eventuale esclusione di pedaggi di qualsiasi natura, il prezzo teorico di una corsa standard, per una persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza di 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio ferialo diurno. Dovranno inoltre essere indicati numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe oltre ai recapiti ove indirizzare suggerimenti e/o reclami. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale del Comune ed affisso nei luoghi di maggiore richiesta del servizio.
3. Il Comune individua le zone urbane ove applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.
4. Il Comune procede alla verifica delle tariffe esistenti, di norma con cadenza quinquennale, collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al capo II art. 12 del presente Regolamento.
5. Il Comune, con apposita delibera, sentito il parere della Commissione Consultiva, può disporre riduzioni delle tariffe per particolari fasce d'utenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone con mobilità ridotta, soggetti fragili, donne sole o accompagnate da minori in orario notturno, etc.

6. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
7. I titolari di licenza possono applicare tariffe scontate fisse per tratte determinate, purché nella forma della tariffa massima da corrispondere nel caso in cui il costo a tassametro sia superiore.
8. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.
9. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
10. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diffuse e disponibili.
11. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
12. Nel caso di uso condiviso del taxi ("taxi sharing") di cui all'art. 10 la tariffa è determinata pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita dall'Amministrazione comunale. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in numero di parti pari al numero dei passeggeri e arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione di Giunta comunale.
13. Le convenzioni stipulate tra i tassisti o le cooperative o i consorzi o altre forme previste dalla legge in cui essi sono associati e utenti privati o commerciali o enti pubblici che modificano le tariffe come determinate nel presente articolo dovranno essere approvate con deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al Capo II art. 12 del presente Regolamento.

Art. 41

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 42

Interruzione del trasporto

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario per le azioni da compiere.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto o rifiutato anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici alterati o atteggiamenti aggressivi e/o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di interruzione o rifiuto del servizio, il conducente è obbligato a segnalare sollecitamente agli uffici competenti la natura degli elementi che l'hanno determinato, direttamente o tramite la centrale radio taxi.

Art. 43

Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. In base alla programmazione dei turni di servizio, dovrà sempre essere garantito un congruo numero di vetture al fine di evitare disservizi. Le assenze per licenze matrimoniali, lutti fino a cinque giorni, sospensione patente, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come

giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, potrà rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Ogni assenza per un periodo superiore a due giorni, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio al competente ufficio comunale. Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
3. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art. 44 Reclami

1. All'interno di ogni veicolo dovrà essere esposto in posizione ben visibile, in versione multilingue o almeno in lingua inglese e con relativa traduzione in braille, un cartello recante il recapito di posta elettronica e/o l'indirizzo del competente ufficio comunale cui inviare i reclami.

CAPO X - SISTEMA DI MONITORAGGIO

ART.45 Monitoraggio

1. Il numero delle licenze di cui al comma 1 art. 6 può essere modificato, sulla base dei criteri indicati, acquisendo il parere dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche in funzione delle esigenze che dovessero emergere dall'attività di monitoraggio svolta. Tali variazioni, in particolare, potranno basarsi sui dati emersi quanto al complesso delle corse effettuate e delle richieste insoddisfatte, ai tempi di attesa tra la richiesta di servizio e l'inizio della corsa e alla ripartizione sul territorio della popolazione da rapportare alla consistenza numerica dei veicoli per zona nelle diverse fasce orarie nei diversi periodi dell'anno; si dovrà altresì tenere conto delle cause che comportano fluttuazioni nel rapporto tra domanda e offerta e degli altri fattori tali da incidere su una delle due variabili e i dati dovranno essere resi disponibili e conservati per almeno trenta giorni in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR, Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. da parte dei singoli tassisti o, in caso di associazione.
2. Ai fini di una migliore programmazione del servizio e di garantire la corrispondenza tra domanda e offerta, il Comune potrà attuare un sistema di monitoraggio periodico e sistematico con acquisizione di dati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR Regolamento (U.E.) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. le cui modalità di espletamento saranno riportate negli appositi protocolli esecutivi da attuare in base ai criteri indicati dall'autorità competente.
3. Sempre ai fini del miglioramento del servizio potranno essere programmate indagini di “Customer Satisfaction” rivolte agli utenti effettivi e potenziali allo scopo di misurare la qualità percepita. Tale indagini saranno condotte secondo idonei criteri metodologici atti a conferire piena significatività in termini statistici.
4. I titolari di licenza taxi sono tenuti ad acquisire, conservare e fornire all'ufficio comunale competente tutti i dati in forma aggregata relativi al servizio effettuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tempi di evasione della chiamata, tempi di attesa, numero delle chiamate rifiutate ecc. Tale adempimento può essere effettuato tramite i soggetti di cui all'art. 3 c. 4 lett. a), b) e c) a seguito della stipula di apposite convenzioni. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni prevista all' art. 48 c. 2 lett. e), art. 48 c. 5 del presente Regolamento.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 46

Responsabilità in ordine alla vigilanza ed al sanzionamento delle violazioni

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale e ai funzionari del Comune competenti per materia, vigila sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art.47

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione Toscana, dal Codice Penale e dal Codice della Strada, tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con:
 - a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
 - b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione della licenza, la decadenza o la revoca della licenza.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca della licenza.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito viene contestato anche al titolare della licenza in qualità di obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 48

Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 51,00 ad un massimo edittale di € 516,00
2. In particolare, si applica la sanzione amministrativa di € 102,00 pari al doppio del minimo edittale, per le seguenti violazioni:
 - a) violazione di quanto disposto dall'art. 30, c. 6;
 - b) violazione di quanto disposto dall'art. 33, c. 1;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art. 35, c. 1, punti d), f), g), q), v) e w);
 - d) violazione di quanto disposto dall'art. 39, c. 1.
 - e) violazione di quanto disposto dall'art. 45 c. 4 per il singolo operatore.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L. R. T. n. 67 del 06 settembre 1993 e successive modificazioni, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione da € 129,00 a € 774,00.
4. Ai sensi dell'art. 12 della L. R. T. n. 67 del 06 settembre 1993 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata legge e dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00.
5. Per la violazione alle comunicazioni previste all'art. 45 del presente Regolamento, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 c. 4 lett. a), b) e c) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 a € 4.500,00.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 della L. R. T. del 06 settembre 1993 e successive modificazioni sono devoluti al Comune.
7. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.
8. Il trasgressore ai sensi dell'art. 10 della legge 07 agosto 1990 n. 241 può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, presentare memorie difensive e/o documenti e può chiedere di essere sentito.

9. L' Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 624 novembre 1981 n. 689, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la sanzione e la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Art. 49
Diffida

1. Il titolare di licenza che commetta, entro 365 giorni dalla prima, una seconda violazione al presente Regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell' Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 51, comma 1, lettera k).

Art. 50
Sospensione della licenza casi e procedimento

1. La licenza è sospesa dal Dirigente Responsabile del Servizio competente per un periodo da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del C.d.S. tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi, utenti o dell'Amministrazione Comunale;
 - c) aver fornito false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - d) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
 - e) aver manomesso il tassametro;
 - f) violazione dell'articolo 34, comma 5;
 - g) violazione dell'articolo 37, comma 1, lettera d);
 - h) violazione dell'articolo 35 comma 1, lettera a), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
 - i) violazione dell'articolo 35 comma 1, lettere j) ed m);
 - j) violazione dell'articolo 7, comma 1);
 - k) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 50, nell'arco di un anno;
 - l) violazione degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.).
2. La licenza è inoltre sospesa:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
4. Il Dirigente del Settore competente dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso di reiterazione

dello stesso tipo di violazione, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione della licenza viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

5. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle competenti autorità.
6. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 49 c. 6 e c. 7, salvo i casi di cui al presente articolo, comma 1, lettera k) per i quali l'applicazione della sanzione è automatica.
7. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, la licenza deve essere riconsegnata all' Ufficio comunale competente. La riconsegna della licenza al trasgressore è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.
8. Durante il periodo di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida o avvalersi di collaboratori.

Art. 51

Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 52

Decadenza licenza

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a) per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 14 c. 1, lettere b) e c), nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell' Autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art. 15, c.1 del presente Regolamento;
 - b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - c) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
 - d) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 51;
 - e) inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 22 del presente Regolamento; violazione dei termini previsti dall'art. 23 c. 1 del presente Regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.
2. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1) per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art. 49 c. 6 e c. 7. In ogni caso il Dirigente del Settore competente è tenuto a richiedere il parere alla competente Commissione comunale di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, la violazione di cui al comma 1) lettera c), comporta la sospensione per tutta la durata del contratto e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla C.C.I.A.A. competente ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21) per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 53

Revoca della licenza

1. Il Dirigente Responsabile del Servizio competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi;
 - c) quando il titolare non ottemperò al provvedimento di sospensione dal servizio;

- d) violazione dei termini previsti dall'art. 24 c. 1 del presente Regolamento.
2. Anche in caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 53 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 54

Rinuncia alla licenza

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
2. Con la comunicazione di cessazione, gli interessati sono tenuti a depositare presso i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e /o dichiarazioni di inizio attività) e i contrassegni.
3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Art. 55

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art. 56

Informazioni all'utenza

1. Il Comune stabilisce i luoghi pubblici ove esporre mappe con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi, nonché l'attuazione di ogni altra azione ed informazione che reputi necessaria per garantire all'utenza un'adeguata conoscenza e verifica del servizio.

Art. 57

Norma transitoria

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 58

Regolamentazione provvisoria in caso di astensione dal servizio

1. L'astensione collettiva dal servizio ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria è provvisoriamente disciplinata dalla "Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, legge n. 12 giugno 1990 n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, nel settore del servizio taxi" pubblicata nella G.U. n. 54 del 5 marzo 2002.
2. L'astensione dal servizio deve essere comunicata al Sindaco con almeno dieci giorni di anticipo. Devono essere inoltre contestualmente indicate anche le modalità di articolazione della stessa.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Siena e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione C. R. T. n. 131 del 01 marzo 1995 sarà data notizia dell'approvazione del presente Regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia oltre che alle eventuali convenzioni e protocolli stipulati tra le parti interessate.